



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 08 del 06 NOV. 2014 del Presidente della Provincia

**Oggetto:** Trattenimento in servizio per il raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto a pensione. Dipendente matr. 67.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di novembre, alle ore 13,30, presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone

## IL PRESIDENTE

**Vista** l'istanza assunta al protocollo con il n. 63245 in data 23.09.2014, con la quale la dipendente matr.67, dipendente a tempo indeterminato di questa Provincia ha chiesto il trattenimento in servizio oltre il limite di età, per un periodo massimo di anni 3 e fino al 31.01.2018, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi (venti anni), per il conseguimento del diritto a pensione.

**Vista** la normativa vigente in materia, sintetizzata dalla Circolare n.37 del 14.03.2012 della Direzione Generale INPS, che individua tra i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia il possesso di un'anzianità di servizio di anni venti ed un limite anagrafico di 66 anni e 3 mesi, adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122 e s.m.i..

**Accertato** che la dipendente matr. 67:

- a) compirà 66 e 3 mesi alla data del 28.01.2015 e, pertanto, il recesso per raggiunti limiti di età dovrebbe avvenire a decorrere dal 1° febbraio 2015;
- b) avrà un'anzianità contributiva al 31 gennaio 2015 pari ad anni 13 e mesi 1;
- c) avrà un'anzianità contributiva non costituita da servizio effettivo al 31 gennaio 2015 pari a 1 anno, 7 mesi e 23 giorni, corrispondenti a n. 2 ricongiunzioni ai sensi del D.P.R. 1092/73 e della L. 29/79;
- d) avrà una contribuzione pari a 1 anni e 11 mesi, per effetto dell'applicazione della legge n.388/2000, contabilizzata dalla data di riconoscimento da parte della Commissione Medica di verifica e fino alla data del 31.01.2015;
- e) compirà i 70 anni di età alla data del 28.10.2018.

**Dato atto**, pertanto, che la citata dipendente alla data del 31.01.2015, pur raggiungendo il limite anagrafico prevista dalla vigente normativa pensionistica per il collocamento a riposo, avrà un'anzianità contributiva inferiore ai venti anni, tale da non permetterle di percepire alcun trattamento pensionistico dall'INPS Gest. ex INPDAP.

**Considerato** che l'eventuale trattenimento in servizio della dipendente fino alla data del 31.12.2017 consentirebbe alla stessa, prima del compimento del 70° anno di età, di raggiungere il requisito minimo per il conseguimento del diritto a pensione (venti anni), comprensivo dell'ulteriore maggiorazione di mesi 5 e gg. 25, per effetto dell'applicazione della legge n.388/2000.

**Rilevato** che con il D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014, nell'ambito delle misure per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed in materia di trattenimento in servizio, sono stati abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Considerato** che diverso è il trattenimento in servizio per il conseguimento dell'anzianità minima, come disciplinato dal comma 3, dell'art. 509, del D.L.vo 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), non abrogato dal citato D.L. 90/2014, il quale dispone: *"il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età"*.

**Vista** la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012, con la quale è stato precisato che: *"Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: "Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza generale."*

**Visto** il parere prot. n. 15888 del 04.0.2013 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica in risposta ad un quesito posto da una ASL precisava che: *"(...) se il dipendente è titolare di un'anzianità contributiva complessivamente inferiore al minimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anche considerando la sommatoria dei periodi contributivi, allora il datore di lavoro deve verificare se prolungando il rapporto di lavoro oltre il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sempre entro i 70 anni, il dipendente raggiunga il requisito di anzianità minimo contributivo. (...)"*

**Visto** il parere n. 176/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale della Campania, con il quale si ritiene che nei limiti di tempo necessari al raggiungimento del periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto a collocamento a riposo l'Ente Locale non può precludere al proprio dipendente il prolungamento del servizio oltre il limite di età, anche se ciò dovesse comportare il formale superamento dei tetti di spesa o dei limiti assunzionali stabiliti in materia del personale.

**Ritenuto**, per le motivazioni come sopra esposte, che nulla osta al trattenimento in servizio della dipendente di ruolo matr. 67, oltre al compimento del 66° anno e 3 mesi di età e fino a tutto il 31.12.2017, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per il conseguimento del diritto a pensione (venti anni), precisando che si procederà al collocamento a riposo alla data del 01.01.2018.

**Visto** Il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li

06.11.2014

**Il Dirigente Settore Avvocatura,  
Organizzazione Personale e Politiche Lavoro  
(Avv. Vincenzo Catalano)**

**Visto** il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

**Il Dirigente Settore Gestione Economica Finanziaria  
(Avv. Vincenzo Catalano)**

**IL PRESIDENTE**

**Ritenuto** doversi provvedere in conformità a quanto sopra.

**Per** le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

## **DELIBERA**

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI ACCOGLIERE** la richiesta avanzata dalla dipendente di ruolo di questa Provincia matr. 67, categoria B, finalizzata al proprio trattenimento in servizio per il periodo di anni 2 e mesi 11, dal 01.02.2015 e fino alla data del 31.12.2017, ai fini di permetterle il raggiungimento del requisito minimo per il collocamento a riposo di vecchiaia e dando la possibilità alla stessa di presentare domanda di pensione presso l'INPS Gest. ex INPDAP di competenza.
2. **DI DARE ATTO** che la dipendente matr. 67 raggiungerà i 20 anni di contribuzione entro il 31.12.2017 e che, pertanto, si procederà al collocamento a riposo alla data del 01.01.2018, prima del compimento del 70° anno di età.
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Dirigente del settore Avvocatura, Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro, per gli adempimenti di competenza.
4. **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del d.lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Franco Nardone)

*Franco Nardone*

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Claudio RICCI)

*Claudio Ricci*

N. 2964 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

06 NOV. 2014

**IL MESSO**

IL MESSO NOTIFICATORE  
(*Franco VIVOLO*)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Franco Nardone)

*IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Franco Nardone*

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Franco Nardone)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).  
 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).  
 E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Franco Nardone)

Copia per

1 SETTORE ORGANIZZAZIONE PERSONALE il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_